



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. e Fax 011.9408089 – 011.9406878

Ordinanza n. 01/2019

Prot. n. 000126 del 12/01/2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' PARZIALE A SEGUITO DI INCENDIO DEL FABBRICATO ABITATIVO SITO IN LOCALITA' TETTI REMONDA' N. 4

IL SINDACO

Premesso che in data 12/01/2019 si è verificato un incendio nel fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Montaldo Torinese in località Tetti Remondà n. 4;

Dato atto che i VV.F. sono prontamente intervenuti per spegnere l'incendio demandando al Comune la verifica sull'eventuale inagibilità dei locali coinvolti dall'incendio;

Preso atto che a seguito della richiesta dei VV.F. intervenuti nelle operazioni di spegnimento dell'incendio per un sopralluogo congiunto con l'Ufficio Tecnico, il tecnico comunale si è recato in loco al fine di verificare la situazione determinatasi, da cui è emerso che il fabbricato ad uso civile abitazione posto in località Tetti Remondà n. 4 e distinto in catasto al F.3 n. 342 sub. 7 (parte) risulta presentare lesioni strutturali alla sola copertura e agli impianti tutti, tali da non consentirne l'utilizzo;

Visto il verbale pervenuto in data 12/01/2019 nota n.0000125 al protocollo di questo Ente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando provinciale Vigili del Fuoco di Torino dal quale si evince l'inagibilità parziale dei locali interessati dall'incendio;

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra riportato, operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità inibendo formalmente l'utilizzo dei locali che presentano lesioni strutturali a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (incendio) per cui si impone di provvedere con urgenza;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che la porzione di immobile in oggetto risulta ubicata in Tetti Remondà n. 4 ed individuata in catasto al foglio 3 mappale n. 342 sub. 7 di proprietà del Sig. VIDOTTO Valerio ivi residente;

Rilevato che durante il sopralluogo del 11/01/2019 eseguito in solido tra il comandante dei VV.F. ed il tecnico Comunale è emerso che tutti i locali interessati dall'incendio posti al piano sottotetto e porzione del primo piano (soggiorno) risultano fortemente danneggiati a causa del crollo della copertura e pertanto inagibili mentre i rimanenti locali attualmente non utilizzabili potranno essere

riutilizzati a seguito di verifiche tecniche alle parti strutturali e a tutti gli impianti nessuno escluso con rilascio da parte di tecnici qualificati di idonee certificazioni di conformità degli stessi;

Dato atto che la porzione di edificio interessata dall'incendio sopra descritto, attualmente inagibile, non può essere utilizzata in alcuna delle sue parti, se non dopo l'esecuzione dei necessari lavori di riparazione e consolidamento strutturale i quali richiedono apposita progettazione da parte di professionisti abilitati;

Considerato che anche le parti non interessate dall'incendio, prima di essere riutilizzate dovranno essere comunque verificate puntualmente e scrupolosamente da parte di professionisti esperti e con rilascio delle idonee certificazioni per quanto concerne la sicurezza di tutti gli impianti;

- Visto l'art. 14 del Decreto lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;
- Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Codice Civile;

DICHIARA

L'inagibilità dei locali interessati dall'incendio, limitatamente al piano sottotetto e porzione del piano primo del fabbricato di civile abitazione distinto in catasto fabbricati al foglio 3 mappale n. 342 sub. 7 (porzione) sito in località Tetti Remondà n. 4 di proprietà del Sig. VIDOTTO Valerio, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

- Ai proprietari e a chiunque, a qualunque titolo, occupi il fabbricato sito in località Tetti Remondà n. 4 distinto in catasto al foglio 3 mappale n. 342 sub. 7, di non utilizzare i locali fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza e sino alla revoca della presente ordinanza;
- Il confinamento del fabbricato con apposizione di cartellonistica di sicurezza, in particolare modo verso la strada privata di accesso utilizzata anche da altri aventi titolo, che avvisi dello stato di pericolo del fabbricato e di eventuale caduta dall'alto di porzioni distaccate della copertura, ed il contestuale divieto di accesso allo stesso;

DISPONE

- Che venga presentata apposita pratica edilizia e relativo progetto per la messa in sicurezza e rifacimento della copertura del fabbricato danneggiato dall'incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente PRGC;
- Che prima dell'eventuale riutilizzo della porzione dell'immobile non interessata direttamente dall'incendio venga depositata agli atti del Comune idonea documentazione tecnica a firma di professionisti qualificati attestante la piena conformità ed efficienza di tutti gli impianti (nessuno escluso) e l'idoneità statica della parte strutturale;
- Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata ai proprietari dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

Al proprietario dell'immobile, il Sig. VIDOTTO Valerio;

Alla stazione dei Carabinieri competente per territorio;

Mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;

Alla Prefettura della Provincia di Torino;

Il Sindaco
GAIOTTI Sergio
FIRMATO IN ORIGINALE